AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00

CONVENZIONE

La Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito Direzione Interregionale) con sede in Napoli, via A. De Gasperi, P. IVA n. 06409601009, nella persona del dott. Alberto Libeccio, nato a Napoli, l'11 Luglio 1958, C.F LBCLRT58L11F839S che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore Interregionale per la Campania e la Calabria, giusta autorizzazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 30834/RI del 07 novembre 2011;

E

La Società Polo del Caffè S.p.A. (di seguito Società) P. I.V.A. n°08864521219, con sede in Nola, Via Boscofangone , Interporto Campano di Nola – CAP 80035, nella persona del Sig. Rosario Carafa nato a Napoli il 12/09/1960, cod. fiscale CRFRSR60P12F839X, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Rappresentante legale

PREMESSO CHE

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi del combinato disposto del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, e dell'art.3, comma 1, lettera f) dello Statuto, gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi e può offrire sul mercato i relativi servizi specialistici a tutti i soggetti richiedenti, siano essi enti, imprese e privati;
- la Società, in data 8 Maggio 2018 ha fatto richiesta alla Direzione Interregionale di stipulare una Convenzione per effettuare analisi chimiche su campioni di caffè crudo in grani presso il Laboratorio Chimico di Napoli;
- la Direzione Interregionale, disponendo delle risorse professionali e strumentali di alto livello scientifico, è in grado di soddisfare, attraverso il Laboratorio Chimico di Napoli, la richiesta avanzata dalla Società avente ad oggetto analisi chimiche su campioni di caffè crudo in grani;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto della Convenzione)

L'oggetto della presente Convenzione consiste nello svolgimento da parte del Laboratorio Chimico di Napoli (di seguito Laboratorio) delle determinazioni analitiche individuate espressamente nell'Allegato Tecnico (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente atto, su campioni di caffè crudo in grani, nel numero annuo di 400, con il conseguente rilascio delle connesse certificazioni.

Art. 2
(Modalità operative)

1. I campioni di caffè crudo in grani da analizzare, nella quantità minima di 600 grammi cadauno, come previsto dalla Procedura Operativa "*Quantita' minima, conservazione e*

ADM.DGDR0049.REGISTRO UFFICIALE.0019493.19-07-2018-U

trasporto dei campioni da sottoporre ad analisi chimica" PO13AZ, saranno prelevati e confezionati a cura dei funzionari dell'Agenzia e potranno essere consegnati da personale della Società, munito di apposita delega, direttamente al Laboratorio, via Calata Granili, Interno Porto – Tel. 081 19334101, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

2. Ciascuna consegna dei campioni al Laboratorio sarà accompagnata dalla dichiarazione di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente atto, nella quale la Società dichiarerà le finalità della richiesta di analisi e se i campioni da analizzare sono di propria produzione ovvero di importazione.

3. Il Laboratorio, effettuate le determinazioni analitiche di cui all'articolo 1, emetterà, entro tre giorni lavorativi, i relativi rapporti di prova, recante i risultati delle determinazioni effettuate sui singoli campioni ricevuti.

4. I rapporti di prova saranno ritirati da personale incaricato dalla Società mediante apposita delega e, su richiesta, anticipati via e-mail presso la sede della Società.

5. Il Laboratorio conserva le registrazioni delle prove effettuate per 10 anni dalla notifica dei rapporti di prova.

6. Il Laboratorio conserva i campioni di prova per tre giorni dalla notifica dei rapporti di prova, termine entro il quale devono essere ritirati, decorso il quale, secondo norma, saranno smaltiti. Nell'ipotesi di risultato difforme i campioni sono conservati fino al termime dell'eventuale ripetizione di analisi, da richiedere entro giorni 30 dalla notifica del rapporto di prova, con applicazione dell'ulteriore termine di 3 giorni per il ritiro e lo smaltimento degli stessi.

Art. 3
(Sicurezza dei dati)

1. Nello svolgimento del proprio incarico, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei terzi in merito ad ogni dato o informazione di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni richieste e ad adottare idonee misure tecniche ed organizzative, per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni medesime, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tali dati o informazioni non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli strettamente rientranti nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 4
(Fatturazione, oneri e modalità di pagamento)

1. La Direzione Interregionale, entro il giorno quindici del mese successivo al bimestre di riferimento, provvederà ad emettere le fatture relative alle prestazioni effettuate nel bimestre precedente, sulle quali risulterà: l'importo dovuto dalla controparte; la codifica della causale di pagamento; la quantità e la qualità delle certificazioni rese nel periodo di riferimento.

2. La Società si impegna a pagare, per le determinazioni analitiche effettuate su ciascun campione, il corrispettivo indicato in fattura, pari agli importi previsti nell'Allegato Tecnico (Allegato 1), oltre l'IVA.

3. La Società si impegna ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante bonifico a favore dell'Agenzia delle Dogane sul **conto corrente** aperto c/o la **Banca d'Italia - codice IBAN: IT43 N010 0003 2300 0000 0000 618** – specificando, nella causale, la codifica riportata in calce alla fattura stessa.

4. La Società si impegna a trasmettere alla Direzione Interregionale– Ufficio Amministrazione – copia del documento attestante l'effettuazione del bonifico, ai fini del riscontro dell'avvenuto pagamento delle prestazioni fatturate.
5. In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora al saggio legale vigente.
6. Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6, qualora dal monitoraggio eseguito alla scadenza di ciascun anno di vigenza della presente Convenzione, non dovesse risultare una richiesta di analisi per almeno 40 (quaranta) campioni, la Direzione Interregionale provvederà ad emettere apposita fattura per il recupero dell'importo pari alla differenza tra le tariffe delle determinazioni analitiche presenti nel Tariffario delle Prestazioni e quelle indicate nell'Allegato tecnico (Allegato 1).

Art. 5
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovabile, di anno in anno, salvo diversa intenzione manifestata per iscritto all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del periodo di riferimento.
2. In caso di mancato rinnovo, o nei casi previsti nel successivo articolo 6, l'estinzione della presente Convenzione non esclude il riconoscimento delle prestazioni già effettuate e gli obblighi da essa derivanti.

Art. 6
(Risoluzione della Convenzione)

La Convenzione potrà essere risolta prima della scadenza, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ovvero per mutuo accordo tra i contraenti, mediante atto scritto.

Art.7
(Aggiornamento della Convenzione)

Laddove ritenuto necessario, ovvero in conseguenza di disposizioni che dovessero incidere sull'oggetto del presente convenzione e/o sulle relative prestazioni, le Parti provvederanno all'aggiornamento dei termini del presente accordo, mediante la sottoscrizione di un apposito atto integrativo.

Art. 8
(Elezione di domicilio)

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

- La Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria in Napoli alla via A. De Gasperi 20 – CAP 80133.
- La Società Polo del caffè S.p.A. in Nola Via Boscofangone , Interporto Campano di Nola – CAP 80035.

Art. 9
(Spese ed oneri fiscali)

Il presente atto, soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, sarà registrato in caso d'uso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il presente atto, composto da n. 9 (nove) articoli , dall'Allegato Tecnico (Allegato 1) e dallo schema di dichiarazione (Allegato 2), viene redatto in duplice originale: la prima per la Società Polo del Caffè s.r.l. e la seconda per Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli, il ..19 LUG 2018

Per la Società PSL S.p.A.
Sig. [illegible]

IL POLO DEL CAFFÈ
Via Boscofangone, Interporto Campano di Nola
lotto D 201-204 - 80035 Nola (NA)
P. IVA 08864521219

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore Interregionale per la Campania e la Calabria
Dott. Alberto Libeccio

ALLEGATO 1

Allegato Tecnico

CONVENZIONE
tra
Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria dell'Agenzia delle Dogane
e la Società Polo del Caffè S.p.A.
su un numero annuo di 400 campioni di caffè crudo in grani

Codice categoria	*Codice raggruppamento*	*Codice articolo*	*DESCRIZIONE*	*Prezzo €*
902	0110	0006	*Determinazione dell'impurità di qualunque origine e dell'imperfezione dei chicchi*	**12,76**
902	0110	0010	*Determinazione dell'umidità.*	**12,76**
901	0010	0039	*Diritti di segreteria (per ciascun rapporto di prova)*	**6,00**
			TOTALE Parziale	**31,52**
			+ I.V.A. 22%	

Per la Società Polo del Caffè S.p.A .
Sig.Rosario Carafa

IL POLO DEL CAFFÈ
Via Boscofangone, Interporto Campano di Nola
lotto D 201-204 - 80035 Nola (NA)
P. IVA 08864521219

Per l'Agenzia delle Dogane
Il Direttore Interregionale per la Campania e la Calabria
Dott. Alberto Libeccio

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL SOTTOSCRITTO **Allegato 2**

cognome_____ nome_____

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

nato a_____ prov._____

sesso (M o F)_____ il_____ attualmente residente

a_____ prov._____

indirizzo_____ cap._____

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza, prevista dall'art. 75 del citato DPR, degli effetti conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

Il sottoscritto, dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche relativamente alla circostanza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia del seguente documento di identità del dichiarante[1]:

Luogo e data_____

Il dichiarante[2].....

[1] da compilare nel caso in cui il dichiarante intenda avvalersi di un suo incaricato per la presentazione della dichiarazione ovvero inviata per posta, telefax o altro strumento

2 Sottoscrizione per esteso e leggibile

Le dichiarazioni ex art. 47 concernono stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato o che siano relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di notorietà.

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richiesta o destinato ad una pubblica amministrazione nonché al gestore di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. In caso di dichiarazioni mendaci si incorre nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

IL POLO DEL CAFFÈ
per noi accompagnare i clienti è un gioco
Il Polo del Caffè S.r.l.